

**Dispositivo**

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 23.2.2015.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il  
18 maggio 2015 — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd**

**(Causa C-223/15)**

(2015/C 294/22)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Düsseldorf

**Parti**

*Ricorrente:* combit Software GmbH

*Convenuta:* Commit Business Solutions Ltd

**Questioni pregiudiziali <sup>(1)</sup>**

Quali conseguenze abbia ai fini della valutazione del rischio di confusione di un marchio denominativo comunitario il fatto che dal punto di vista del consumatore medio di una parte degli Stati membri la somiglianza fonetica del marchio comunitario con una designazione contestata come lesiva di quest'ultimo sia neutralizzata da una differenza semantica, mentre ciò non avviene dal punto di vista del consumatore medio di altri Stati membri:

- a) Se, ai fini della valutazione del rischio di confusione, sia determinante la percezione dell'una parte o dell'altra parte, o quella di un ipotetico consumatore medio di tutti gli Stati membri.
- b) Se una contraffazione del marchio comunitario debba essere affermata o negata per l'intero territorio dell'UE, allorché sussiste un rischio di confusione solo in una parte degli Stati membri, o se in quel caso occorra differenziare tra i singoli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il  
19 maggio 2015 — Minister Finansów/Janowi Mateusiakowi**

**(Causa C-229/15)**

(2015/C 294/23)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* Minister Finansów

*Convenuto:* Jan Mateusiak

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che, dopo la scadenza del periodo di rettifica di cui all'articolo 187 della direttiva, i beni durevoli del soggetto passivo, per l'acquisto dei quali lo stesso ha detratto l'IVA, al momento della cessazione della sua attività non debbano essere assoggettati all'imposta né inclusi nell'inventario di liquidazione, qualora sia scaduto il periodo stabilito dalle leggi per la rettifica dell'imposta pagata a monte sul loro acquisto, derivante dal presunto periodo di utilizzo di siffatti beni nell'attività economica del soggetto passivo, o se, indipendentemente dal periodo di rettifica, i beni durevoli, al momento della cessazione dell'attività da parte del soggetto passivo, siano soggetti all'imposta.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 21 maggio 2015 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock/Polkomtel Sp. z o. o.

(Causa C-231/15)

(2015/C 294/24)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

### Parti

Ricorrenti: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel Sp. z o. o. in Płock

Resistente: Polkomtel Sp. z o. o.

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 1, prima e terza frase, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che, qualora un'impresa che fornisce reti proponga ricorso avverso una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione che fissa le tariffe di terminazione delle chiamate sulla rete di tale impresa (decisione MTR), e, successivamente, proponga ricorso avverso un'ulteriore decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, che modifica l'accordo in vigore tra il destinatario della decisione MTR ed un'altra impresa, in modo che le tariffe, pagate da tale altra impresa per la terminazione delle chiamate sulla rete del destinatario della decisione MTR, corrispondano alle tariffe fissate dalla decisione MTR (decisione di attuazione), il giudice nazionale, dopo aver accertato che la decisione MTR è stata annullata, non è autorizzato ad annullare la decisione di attuazione in considerazione del contenuto dell'articolo 4, paragrafo 1, quarta frase, della direttiva 2002/21 nonché degli interessi dell'impresa beneficiaria della decisione di attuazione derivanti dal principio di legittimo affidamento o dal principio di certezza del diritto, o se invece l'articolo 4, paragrafo 1, prima e terza frase, della direttiva 2002/21, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può annullare la decisione di attuazione di un'autorità nazionale di regolamentazione e, di conseguenza, abolire gli obblighi ivi previsti per il periodo precedente la pronuncia, qualora ritenga che ciò sia necessario ai fini della concessione di una tutela effettiva dei diritti spettanti all'impresa ricorrente avverso la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione che impone l'osservanza degli obblighi previsti dalla decisione MTR successivamente annullata.

<sup>(1)</sup> GU L 108, pag. 33.